

<b>Misura</b>	Servizi di consulenza a favore delle aziende agricole
<i>Articolo e paragrafo del Regolamento (CE) n. 1698/2005</i>	Articolo 16
<i>Codice</i>	
<i>Giustificazione</i>	<p>La crescente complessità tecnica delle diverse fasi dell'attività agricola impone un miglioramento del livello medio delle conoscenze professionali degli addetti ai lavori, obiettivo che può essere raggiunto affinando e razionalizzando i servizi di consulenza a favore delle aziende agricole attualmente esistenti. In particolare, è necessario potenziare, concentrare, coordinare e razionalizzare la consulenza a favore delle aziende zootecniche di montagna, che rappresentano l'anello debole dell'agricoltura provinciale e che necessitano di un maggiore supporto ed una maggiore crescita professionale e di competenza.</p> <p>Le tematiche da affrontare dovranno essere una combinazione equilibrata di tematiche economiche e finalizzate ad una sostenibile gestione aziendale, associate a tematiche legate all'ambiente, al clima ed al ruolo attivo che l'agricoltura riveste a favore della mitigazione dei cambiamenti climatici e della biodiversità.</p>
<i>Obiettivi</i>	<p>La misura intende sostenere azioni di consulenza aziendale a livello provinciale, tanto nel settore ortofrutticolo e vitivinicolo, quanto soprattutto nel settore zootecnico.</p> <p>La misura persegue in particolare i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Favorire la creazione di forme di cooperazione tra imprese agricole, in grado di rafforzare la solidarietà tra imprenditori del settore primario creando una rete di servizi di consulenza per aziende agricole singole, associate e non associate;</li> <li>- Potenziare il servizio di consulenza alle aziende agricole provinciali;</li> <li>- Ottimizzare le risorse dedicate alle attività di consulenza aziendale;</li> <li>- Garantire continuità nella gestione delle aziende;</li> <li>- Migliorare la competitività delle aziende e la loro produttività riducendo i costi di esercizio;</li> <li>- Migliorare la sostenibilità ambientale delle attività produttive delle aziende agricole;</li> <li>- Aiutare gli agricoltori nel rispetto delle norme obbligatorie previste dalla condizionalità.</li> </ul>
<i>Scopi e Azioni</i>	<p>Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso allo scopo di aiutare gli agricoltori, i silvicoltori e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento.</p> <p>Azioni di consulenza previste: La consulenza prestata agli agricoltori deve vertere su almeno uno dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I criteri di gestione obbligatori e/o le buone condizioni agronomiche e ambientali previste dalle normative comunitaria, nazionale e provinciale. Il servizio di consulenza non dovrà limitarsi ad aiutare gli agricoltori nel rispetto delle pratiche obbligatorie, ma dovrà anche illustrare gli obiettivi prefissati dalle norme obbligatorie ed il contributo che il loro rispetto svolge a favore di un'agricoltura sostenibile.</li> <li>- Il mantenimento, l'introduzione e l'affinamento/innovazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pratiche agronomiche e zootecniche benefiche per il clima e l'ambiente;</li> <li>- Pratiche agronomiche e zootecniche funzionali alla mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, alla salvaguardia della biodiversità, alla protezione delle acque e del suolo, alla notifica delle epizoozie e delle fitopatie ed all'innovazione;</li> <li>- Pratiche agronomiche e zootecniche funzionali allo sviluppo sostenibile dell'attività economica delle piccole aziende agricole;</li> <li>- Pratiche agronomiche e zootecniche funzionali al rispetto dei requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale;</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pratiche agronomiche e zootecniche funzionali al miglioramento delle prestazioni economiche, agronomiche e ambientali dell'azienda agricola;</li> <li>- La consulenza prestata ai silvicoltori verte come minimo sui pertinenti obblighi prescritti dalle direttive 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.</li> <li>- La consulenza prestata ai silvicoltori può inoltre aver come focus l'incremento delle performances economica ed ambientale delle aziende forestali o di altri gestori del patrimonio boschivo.</li> </ul> <p>Consulenze individuali e/o collettive: Di norma la consulenza ammessa all'aiuto è quella offerta a livello di singola azienda agricola. Qualora però sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere prestata anche collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione di ciascun singolo utente che si avvale dei servizi di consulenza.</p> <p>Il servizio di consulenza dovrà sempre analizzare e proporre soluzioni per specifici problemi ed esigenze delle aziende destinatarie e non dovrà essere un mero trasferimento di informazioni di carattere generale.</p>
<p><i>Destinatari dei servizi di consulenza</i></p>	<p>Aziende agricole e silvicole, singole o associate, altri gestori del territorio, attivi nel settore della produzione di prodotti agricoli che hanno una sede operativa sul territorio provinciale.</p> <p>Il servizio di consulenza dovrà essere aperto ad ogni possibile azienda agricola provinciale in possesso dei requisiti previsti.</p> <p>L'appartenenza alle organizzazioni fornitrici del servizio di consulenza non può essere presupposto per l'utilizzo dei servizi di consulenza stabiliti dalla presente misura. I costi a carico di non-soci dovranno essere limitati ai soli costi del servizio di consulenza.</p>
<p><i>Beneficiari degli aiuti</i></p>	<p>I beneficiari del sostegno della presente misura sono i prestatori di servizi di consulenza.</p>
<p><i>Descrizione della natura del fornitore dei servizi di consulenza aziendale</i></p>	<p>Il servizio di consulenza è offerto da associazioni di produttori e/o da altre organizzazioni che erogano statutariamente servizi di consulenza a favore di aziende agricole e silvicole singole o associate, attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e silvicoli.</p> <p>Il servizio di consulenza non dovrà rendere pubbliche informazioni personali o individuali e dati ottenuti durante la prestazione del servizio stesso, eccezion fatta per irregolarità riscontrate nel rispetto di norme obbligatorie comunitarie o nazionali.</p>
<p><i>Descrizione della procedura di selezione dei fornitori del servizio di consulenza aziendale</i></p>	<p>Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza devono essere dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato e devono avere esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.</p> <p>Livello di risorse appropriato per quanto riguarda la composizione ed il numero di consulenti dello staff dei fornitori del servizio di consulenza: Si ritiene adeguato il dimensionamento del servizio in grado di fornire potenzialmente in un anno, complessivamente, non meno di 30.000 ore di consulenza, impiegando il personale per la fornitura di un minimo di 1.000 ore di consulenza annua per ciascun componente dello staff.</p> <p>Qualificazione del personale dei fornitori del servizio di consulenza: Dai curricula-vitae presentati dovrà essere dimostrata un'esperienza individuale del personale incaricato nel settore di almeno 5 (?) anni consecutivi; inoltre il 50% (?) del personale dovrà essere in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie, forestali o</p>

equipollenti oppure di diploma tecnico di agrotecnico, di perito agrario o perito agrario laureato. (??)

Manifestazione di interesse:

La selezione dei fornitori del servizio verrà effettuata attraverso l'attivazione di manifestazione di interesse attraverso la pubblicazione di avvisi sui quotidiani locali o in Internet.

Descrizione delle caratteristiche del servizio proposto:

I beneficiari dovranno presentare entro i termini stabiliti proposte, dalle quali possano emergere:

- La descrizione delle caratteristiche del servizio di consulenza offerto,
- La descrizione delle caratteristiche della propria organizzazione interna, come ad esempio il numero di consulenti messi a disposizione, la copertura del servizio di consulenza sul territorio provinciale, ecc,
- La descrizione dei potenziali destinatari dei servizi di consulenza,
- La descrizione dell'esperienza acquisita nel settore della consulenza,
- La descrizione della qualificazione e delle professionalità impiegate nel servizio di consulenza.

Procedura di selezione:

La procedura di selezione è obiettiva ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati.

I criteri di selezione potranno favorire l'integrazione di singole imprese e potranno assegnare priorità aggiuntive ai progetti presentati da fornitori del servizio di consulenza organizzati in forma associata.

I criteri di selezione potranno dare priorità ai fornitori di servizi che garantiscono un impatto positivo sulla situazione occupazionale ed il rispetto delle pari opportunità femminili. Il servizio di consulenza deve essere fornito rispettando il **bilinguismo**.

*Descrizione del tipo e dell'ammontare massimo delle spese eligibili*

Sono ritenute ammissibili all'aiuto solamente i costi specificamente ed esclusivamente correlativi alla prestazione dei servizi di assistenza tecnica sostenuti nel corso dell'annualità di riferimento successivamente all'approvazione ed all'ammissibilità della domanda di aiuto da parte del servizio selezionato.

La domanda di aiuto si riferisce all'attività da svolgere durante tutto l'anno. La domanda di aiuto deve essere presentata entro il 30 novembre di ogni anno precedente all'anno di riferimento. Eventuali proroghe possono essere concesse in casi motivati.

Gli aiuti della presente misura possono essere concessi esclusivamente per le spese sostenute a favore dei servizi sotto elencati:

- I costi diretti ed indiretti dei servizi di consulenza aziendale individuale e/o collettiva **non continuativi** a favore delle aziende agricole e forestali operanti nel settore della produzione primaria della Provincia Autonoma di Bolzano.

I costi del servizio di consulenza saranno calcolati per ora di consulenza prestata; sono previste due tariffe orarie:

- 45 € / h per la consulenza svolta da personale con competenze standard;
- 60 € / h per la consulenza svolta da personale con competenze speciali e specialistiche.

In caso di consulenza prestata collettivamente, i costi dovranno essere contabilizzati per singola azienda destinataria.

La competenza di ciascun tecnico dovrà essere valutata in funzione dei curricula-vitae presentati in sede di manifestazione di interesse.

~~Il numero delle ore di consulenza minimo per anno e per azienda non potrà essere inferiore a 5 (?).~~

I costi massimi annui per le consulenze svolte per una medesima azienda non possono essere superiori all'importo di 1.500 €.

**NON È DETTO CHE SIA PER ANNO: POTREBBE ESSERE "PER CONSULENZA" e cioè 1.500 € al massimo NEL PERIODO?**

**SI POTREBBE FINANZIARE ANCHE LO START UP DEL SERVIZIO NEI PRIMI 5 ANNI IN MANIERA SIMILE ALLE MASCHINENRINGE**

Quaderno aziendale delle consulenze (?):

Ad ogni agricoltore che richieda la prestazione del servizio di consulenza, il prestatore del servizio dovrà fornire il Quaderno aziendale delle consulenze. Nel quaderno dovranno essere annotate le seguenti informazioni minime:

- Data della consulenza svolta;
- Oggetto della consulenza svolta;
- Durata in ore della consulenza svolta;
- Nominativo dell'esperto che ha svolto la consulenza;
- Firma dell'esperto e firma dell'agricoltore.

Il Quaderno deve essere conservato presso la sede dell'agricoltore che ha beneficiato della consulenza.

Servizio online di registrazione dell'attività di consulenza svolta:

Il fornitore della consulenza si dovrà dotare di specifico software online, con il quale annotare in forma elettronica ogni attività di consulenza prestata giornalmente da parte di ciascun esperto.

Rendicontazione delle ore di consulenza prestate:

La liquidazione dell'aiuto avviene dopo la presentazione da parte del fornitore dei servizi di consulenza aziendale di una domanda di pagamento annuale, corredata della documentazione comprovante il numero di ore effettivamente prestate per singola azienda nel corso dell'anno, la data di ciascuna consulenza prestata, la categoria di qualificazione del personale che ha svolto ciascuna consulenza e le corrispondenti spese orarie, nonché il totale delle spese annue effettivamente sostenute per la esclusiva attività di consulenza aziendale nell'anno di riferimento.

Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori primari. Tra le spese ammissibili non rientra l'acquisto di apparecchiature informatiche di supporto (software e hardware) a livello aziendale e a livello di associazione che presta il servizio.

Anticipi:

Potranno essere erogati anticipi pari al 50% dell'ammontare dell'aiuto concesso sulla base del preventivo di spesa approvato ed ammesso in occasione della domanda di aiuto.

*Ammontare dell'aiuto*

La spesa pubblica massima di cofinanziamento per le attività di consulenza rendicontate è pari al 100% delle spese presentate considerate ammissibili.

*Tipo di pagamento*

Contributi a fondo perduto.

*Aree rurali di attuazione*

Capoluogo provinciale (A); Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (D).

*Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale*

costo totale	spesa pubblica stimata totale	% spesa pubblica	QUOTA FEASR	% quota FEASR su pubblico (media indicativa per l'insieme del periodo) [#]	QUOTA NAZIONALE [*]	% quota NAZIONALE su pubblico	spesa privata
250.330	200.264	80,00%	88.214	44,05%	112.050	55,95%	50.066

[#] La quota di partecipazione % FEASR applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 44,00%;

	<p>La quota di partecipazione nazionale dello Stato membro applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 56,00%.</p> <p>[*] La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).</p>
<i>Aiuti di stato supplementari (Top Up)</i>	Non saranno utilizzati fondi supplementari della Provincia Autonoma di Bolzano.
<i>Norme transitorie (stima delle risorse finanziarie)</i>	Non è necessario utilizzare per la presente misura le norme transitorie.
<i>Uffici responsabili</i>	Ufficio ...
<i>Procedura amministrativa</i>	La procedura viene descritta nell'allegato "Procedure".